

## Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

### LVIII SESSIONE STRAORDINARIA

#### Deliberazione n. 213 del 21 DICEMBRE 2007

**OGGETTO:** LEGGE REGIONALE – Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio – Ulteriore modificazione della legge regionale 17.5.1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Baiardini Paolo	✓		16 - Masci Luigi	✓	
2 - Bottini Lamberto	✓		17 - Melasecche Germini Enrico	✓	
3 - Bracco Felice Fabrizio	✓		18 - Modena Fiammetta	✓	
4 - Brega Eros	✓		19 - Nevi Raffaele	✓	
5 - Carpinelli Roberto		✓	20 - Riommi Vincenzo	✓	
6 - Cintioli Giancarlo	✓		21 - Ronca Enzo	✓	
7 - De Sio Alfredo	✓		22 - Rosi Maurizio	✓	
8 - Dottorini Oliver Bruno	✓		23 - Rossi Gianluca	✓	
9 - Gilioni Mara	✓		24 - Sebastiani Enrico	✓	
10 - Girolamini Ada	✓		25 - Spadoni Urbani Ada	✓	
11 - Laffranco Pietro	✓		26 - Tippolotti Mauro	✓	
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		27 - Tomassoni Franco	✓	
13 - Lorenzetti Maria Rita	✓		28 - Tracchegiani Aldo	✓	
14 - Lupini Pavilio	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Mantovani Massimo	✓		30 - Zaffini Francesco		✓

**PRESIDENTE:** Mauro TIPPOLOTTI

**CONSIGLIERI SEGRETARI:** Eros BREGA – Giovanni Andrea LIGNANI MARCHESANI

**ESTENSORE:** Rosanna MONTANUCCI

**VERBALIZZANTE:** Domenico PIANO



OGGETTO N. 282

DELIBERAZIONE N. 213 DEL 21 DICEMBRE 2007

LEGGE REGIONALE – Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio – Ulteriore modificazione della legge regionale 17.5.1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale approvato con deliberazione n. 1990 del 26.11.2007, concernente: “Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio - Ulteriore modificazione l.r. n. 14/1994 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”, depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 30.11.2007 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 4417 del 30.11.2007 (ATTO N. 1101);

ATTESO che ai sensi dell’art. 66 del Regolamento interno è stata adottata la procedura d’urgenza;

ATTESO altresì che a norma dell’articolo 37, comma 2 dello Statuto l’atto è stato esaminato dalla III Commissione Consiliare Permanente secondo il procedimento ordinario;

VISTO il parere consultivo della I Commissione Consiliare Permanente espresso ai sensi dell’articolo 18, comma 6 del Regolamento interno;

ATTESO che sull’atto è stata espletata l’audizione ai sensi della l.r. 7/1997;

VISTO il parere della III Commissione Consiliare Permanente e udite le relazioni della medesima illustrate per la maggioranza dal Presidente Enzo Ronca e per la minoranza dal Consigliere Massimo Mantovani (ATTO N. 1101/BIS);

VISTO gli emendamenti presentati ed approvati in aula;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;



VISTA la legge 11/02/1992, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17/05/1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

a) *con votazione separata articolo per articolo, sull'allegato A) e B), sugli emendamenti, nonché con votazione finale sull'intera legge, che ha registrato n. 18 voti favorevoli, n. 10 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 28 Consiglieri presenti e votanti*


#### DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della l.r. 17/05/1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” composta di n. 3 articoli e dell’allegato A) e B), nel testo che segue:

#### Art. 1.

##### *(Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio)*

1. La tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio, di cui al numero d’ordine 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il Decreto Legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) e successive modifiche, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della



fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al comma 1, è determinata secondo gli importi stabiliti nell'allegato A) e, per i soggetti abilitati all'esercizio venatorio di età inferiore ad anni venti e superiori ad anni settanta, secondo gli importi stabiliti nell'allegato B). Gli allegati A) e B) sono parte integrante della presente legge .

**Art. 2.**

*(Modificazione dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14)*

1. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 è sostituito dal seguente:

“1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari alle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il Decreto Legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agriturismo venatorie di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1. L'utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate:

- a) il cinque per cento per interventi diretti della Regione;
- b) il sette per cento per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e




delle popolazioni faunistiche;

c) il ventitre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico ambientale gestiti dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);

d) il sessantacinque per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico ambientale e venatoria operata dalle Province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le Province possono utilizzare, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico ambientale attraverso la conduzione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione."

2. Al comma 1-bis dell'articolo 40 della l.r. n. 14/1994 le parole "a), b) e c)" sono sostituite dalle parole "a), b), c) e d)".



**Art. 3**

***Norma transitoria***

1. Per l'anno 2008 sono destinati all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) che ricade nella provincia di Terni, trasferimenti pari ad almeno il trenta per cento delle risorse per gli interventi di gestione faunistico ambientale di cui all'articolo 40, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 14/1994, come modificato dalla presente legge.

b) *con distinta votazione che ha registrato n. 18 voti favorevoli, n. 10 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 28 Consiglieri presenti e votanti*

**DELIBERA**

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


*L'Estensore*

***Il Responsabile della Sezione***

***Assistenza Commissioni Consiliari***

*Rosanna Montanucci*


*Rosanna Montanucci*



**ALLEGATO A)**

**TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO  
VENATORIO**

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
Abilitazione all'esercizio venatorio:		
a) con fucile ad un colpo, con falchi, con arco	€ 84,00	€ 84,00
b) con fucile a due colpi	€ 84,00	€ 84,00
c) con fucile a più di due colpi	€ 84,00	€ 84,00



**ALLEGATO B)**

**TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO**

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
Abilitazione all'esercizio venatorio:		
a) con fucile ad un colpo, con falchi, con arco	€ 37,70	€ 37,70
b) con fucile a due colpi	€ 52,68	€ 52,68
c) con fucile a più di due colpi	€ 66,62	€ 66,62